



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- 1) dott.ssa Licia TOMAY, presidente;
- 2) dott.ssa Lucia GESUMMARIA, giudice;
- 3) dott. Vincenzo DE FRANCESCHI, giudice relatore

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta il 20 maggio 2019 al n. 1344 di RG
dell'anno 2019, avente ad oggetto "separazione giudiziale" e vertente

TRA

[REDACTED], (c.f.: [REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

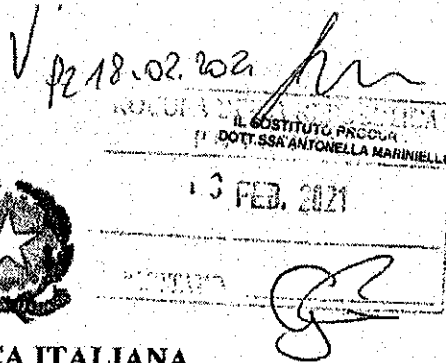
RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Potenza
(codice fiscale 80005620762)

INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI: come da note scritte inviate per l'udienza del 10/07/2020,
celebrata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. n.
18/2020, convertito con L. 27/2020.

FATTO E DIRITTO



152/2021
REGISTRO
N. 1344/LP.
CRONOLOGICO
N. 1870
RIPERTORIO
Data arch. e Sentenza
10-04-2020
Data Termine Ricor.
Data Deposito Minute
10 FEB. 2021
Data Pubblicazione
10 FEB. 2021
Oggetto
Separazione

10

1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).
2. Con note di trattazione scritta, depositate da entrambi i procuratori per l'udienza del 10 luglio 2020, le parti chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale alle condizioni di cui ai patti contenuti nell'atto telematicamente depositato il 23 aprile 2020, sottoscritto personalmente dai coniugi e dai rispetti procuratori costituiti, e con espressa rinuncia alla comparizione personale dinanzi al GI.
3. Il collegio, pertanto, non può che prendere atto che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, viste le rispettive rinunce, deve essere pronunciata la loro separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale, preso anche atto del visto apposto il 15 luglio 2020 dal PM, di poterli porre a base della presente decisione.
5. La presente sentenza sarà trasmessa (dopo il passaggio in giudicato) dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine all'atto di matrimonio (artt. 14 e 69, lett. d, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396), con l'esonero sin d'ora da ogni responsabilità.
6. In considerazione di siffatto esito, si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Potenza -sezione civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20/12/2019, da [redacted] nei confronti di [redacted], a seguito dell'accordo intercorso tra i medesimi all'udienza del 18/12/2020 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, così provvede:

dichiara la separazione giudiziale tra [redacted] H, nata a Potenza il 1/12/1971, e [redacted], nato a [redacted] il 1/12/1972, coniugati in virtù di matrimonio celebrato in [redacted] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del [redacted]

- a) dà atto che le parti si sono accordate per le condizioni di cui all'atto depositato in data [redacted] che si allega alla presente sentenza;
- b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [redacted] di procedere all'annotazione della presente sentenza (dopo il passaggio in giudicato) ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, con esonero da ogni responsabilità;
- c) compensa per intero tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in camera di consiglio il dì 10 febbraio 2021.

Il giudice relatore
(GOP Dr. Vincenzo De Franceschi)

Il Presidente
(Dr. Licia Tomai)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
di Antonio LAGOMICRO

TRIBUNALE DI POTENZA - DEPOSITATO -
10 FEB 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Antonio LAGOMICRO

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

R.G. [REDACTED]

Giudice: Dott. [REDACTED]

Udienza del [REDACTED]

* * *

PREMESSO CHE

Premesso che:

- 1) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a effetti civili in [REDACTED]
- 2) Il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di [REDACTED]
- 3) Dal matrimonio è nato un figlio, [REDACTED]
- 4) ~~Ultima~~ residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della separazione dei beni è [REDACTED]

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si fa presente che, le parti, come innanzi generalizzate, intendono addivenire ad una separazione consensuale, pertanto

CHIEDONO

che, previa la loro comparizione innanzi all'Onorevole Giudicante adito, sia convertita la presente procedura di separazione giudiziale ed omologata in separazione consensuale alle condizioni da loro concordate e di seguito indicate:

CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:

- 1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- 2) il piccolo [REDACTED] sarà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con residenza presso

la madre e tempi di frequentazione assolutamente paritetici tra i genitori, con conseguente mantenimento diretto dei medesimi, a far data dalla sottoscrizione del presente atto;

3) I genitori, ferma la collocazione alternata del minore secondo tempi perfettamente paritetici, concordano, quanto alla frequentazione ordinaria, di procedere come da attuali modalità e tempi, secondo la già praticata turnazione: I settimana, lunedì madre, martedì padre, mercoledì madre, giovedì e venerdì padre, sabato e domenica madre, lunedì padre, martedì madre, mercoledì padre, giovedì e venerdì madre, sabato e domenica padre. Sin d'ora e salvo diversi accordi tra la [REDACTED] e il [REDACTED] fatti in ogni caso salvi diversi e temporanei accordi tra i coniugi, dettati dal reciproco contemperamento di sopraggiunte esigenze lavorative e/o di altra natura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo esigenze di natura sanitaria o familiare), per le quali dovrà prevalere il buon senso. Nella ipotesi di mancato accordo, i genitori terranno con sé il minore come da turnazione sopra descritta.

Le parti stabiliscono che il minore starà con i genitori, a prescindere e derogando ai giorni di collocamento ordinario;

a) il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni (precisando che siccome nel 2019 è stato con

la madre, il 2020 starà con il padre) e il giorno dell'onomastico del minore, ad anni alterni;

b) il giorno della festa del Santo patrono (San Gerardo), ad anni alterni;

c) il giorno della sfilata dei turchi (29 maggio) ad anni alterni (precisando che siccome nel 2019 è stato con la madre, nel 2020 starà con il padre);

d) Le festività saranno così suddivise:

d1) il minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i genitori, a prescindere dal giorno della settimana e quindi dal turno di competenza, nella seguente maniera:

d2) la Vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro;

d3) La Vigilia di Capodanno con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con il genitore con cui ha trascorso la Vigilia di Natale;

d4) sempre ad alterni il giorno di Santo Stefano con uno dei genitori e il giorno dell'Epifania con l'altro;

d5) sempre ad alterni il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;

Per tutto quanto qui non stabilito, resta in ogni caso salva ogni deroga momentanea alla presente pattuizione, previo accordo tra i genitori;

d6) Il bambino, durante l'anno, potrà trascorrere, con ciascuno genitore, fino a tre settimane non consecutive, dette settimane saranno utilizzate da ciascun genitore per vacanze fuori la città di Potenza o per vacanze nella città di Potenza, facendo in modo che ad anni alterni il bambino trascorra il 15 di agosto con l'uno e con l'altro genitore.

Le parti concordano che delle suddette tre settimane, solamente due potranno essere consecutive.

d7) In caso di compleanni o onomastici dei genitori o dei nonni, festa del papà o della mamma, o altre ricorrenze familiari, il minore resterà presso il genitore interessato dalla mattina fino al giorno dopo, con orario di rientro presso l'altro genitore, da concordarsi tra le parti.

Ciascun coniuge comunicherà all'altro, almeno un mese prima, eventuali ricorrenze della propria famiglia di origine, al fine di consentire all'altro di organizzarsi debitamente in merito al bambino.

Ciascun coniuge, inoltre, relativamente alle ricorrenze conosciute e/o conoscibili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo festa della mamma, che non ha una data fissa durante l'anno) si impegnerà a non far ricadere vacanze e/o piccoli viaggi in costanza di ricorrenze che non siano di propria spettanza.

e) Nel caso in cui uno dei genitori non dovesse poter prendere il minore a scuola o al centro estivo

e nemmeno i nonni, lo prenderà l'altro genitore e il genitore di turno poi prenderà il minore dopo lavoro o altri impegni, senza l'ausilio di babysitter o centri estivi a tempo pieno.

f) I signori [redacted] quando il bambino è con loro, dovranno sempre comunicare all'altro genitore ove si trovano e dovranno sempre rendersi reperibili.

4) I signori [redacted] si obbligano a non pubblicare o condividere foto del minore su social e/o servizi di messaggistica, neanche come foto profilo o stato;

5) Al fine di rendere operativo l'affido condiviso, si precisa che, per quanto possa valere, che qualunque decisione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo medico, specialistico, ludica, ricreativa, scolastica o extrascolastica) riguardante il minore, dovrà essere presa concordemente dai genitori, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale su [redacted];

6) Le spese straordinarie da sostenere in favore del minore, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate saranno a carico dei genitori in parti uguali fra loro, tutte le spese non previamente concordate e documentate restaranno a carico di chi le ha sostenute.

Si specifica che ciascun genitore, anche per ragioni fiscali - laddove possibile e quindi previo accordo e

consenso del creditore, comunicato all'altro coniuge - verserà la quota di propria spettanza direttamente in favore del soggetto creditore, con esonero di ogni responsabilità dell'altro coniuge nei confronti del creditore medesimo. Nella ipotesi in cui detta modalità non sia praticabile, il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto di rimborso entro e non oltre 10 giorni dalla data di esibizione della documentazione giustificativa, purché la spesa sia previamente concordata e documentata come sopra specificato.

7) Gli assegni familiari saranno percepiti per intero dalla signora [REDACTED] mentre le detrazioni e/o qualunque e/o eventuale agevolazione relativa al bambino, spetterà ai coniugi nella misura del 50% (cinquanta per cento).

8) I signori [REDACTED] si impegnano a procedere alla stipula di un contratto preliminare di compravendita - che verrà regolarmente trascritto - relativo all'attuale casa coniugale, con annessa pertinenza - di proprietà [REDACTED] - [REDACTED]

[OWISSIS]